REGOLAMENTO (CEE) N. 1913/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori, ai pomodori, alle pesche, alle nettarine, alle albicocche, ai limoni, alle melanzane e alle pere per il mese di luglio 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 (²),

considerando che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che la commercializzazione dei prodotti raccolti durante una campagna determinata si ripartisce, per quanto riguarda:

- i cavolfiori, dal mese di maggio al mese d'aprile dell'anno seguente;
- i pomodori e le melanzane, dal mese di gennaio al mese di dicembre;
- le pesche, le nettarine (comprese le pesche noci), dal mese di maggio al mese d'ottobre;
- le albicocche, dal mese di maggio al mese d'agosto;
- i limoni e le pere, dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno seguente;

che per questi prodotti la Commissione ha presentato al Consiglio proposte adeguate per la fissazione dei prezzi; che il Consiglio, nonostante gli sforzi reiterati della Commissione e nonostante un'ampia maggioranza favorevole alle proposte della Commissione, non ha ancora adottato i prezzi di base e i prezzi di acquisto applicabili a decorrere dal 1º luglio 1988; che la Commissione, in applicazione del mandato affidatole dai trattati, è indotta a prendere le misure conservative indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune per i citati prodotti ortofrutticoli; che tali misure sono adottate a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi agricoli per la campagna 1988/1989;

considerando che nell'ambito delle suddette misure conservative, è opportuno garantire la continuità del regime degli interventi previsto dagli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che a tal fine, è opportuno stabilire, per il mese di luglio 1988, gli importi da prendere in considerazione quali elementi di calcolo per

(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

la determinazione dei prezzi ai quali si svolgono le operazioni d'intervento suddette; che gli importi così decisi corrispondono ai livelli dei prezzi di base e di acquisto fissati dalla Commissione nelle proposte presentate al Consiglio per la fissazione dei prezzi applicabili nella campagna 1988/1989; che questi importi corrispondono ai prezzi applicabili nella campagna 1987/1988, salvo i prezzi relativi alle nettarine (comprese le pesche noci), prodotti per i quali il regime dei prezzi e degli interventi si applica soltanto a partire dalla campagna 1988;

considerando che la Spagna, limitatamente alla prima fase e il Portogallo, limitatamente alla prima tappa, sono autorizzati a conservare, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa nazionale in vigore in materia di organizzazione del mercato agricolo interno prima dell'adesione, alle condizioni stabilite rispettivamente dagli articoli da 133 a 135 e da 262 a 265 dell'atto di adesione; che gli importi fissati dal presente regolamento sono pertanto validi esclusivamente nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni d'intervento di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 si effettuano a prezzi da stabilirsi in base ai seguenti importi:

- 1) Per quanto riguarda i cavolfiori, per il periodo dal 1º al 31 luglio 1988:
 - per il prezzo di base: 22,18 ECU/100 kg peso netto.
 - per il prezzo d'acquisto: 9,55 ECU/100 kg peso netto.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori • coronati o defogliati • della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

- 2) Per quanto riguarda i pomodori, per il periodo dal 1º al 31 luglio 1988:
 - per il prezzo di base: 23,38 ECU/100 kg peso netto:
 - per il prezzo d'acquisto: 8,68 ECU/100 kg peso netto.

questi prezzi si riferiscono ai pomodori del tipo «tondo» o «costoluto» della categoria di qualità I, calibro 57/67 mm, presentati in imballaggio.